



UNIONE DEI COMUNI
DELLA VALLE DEL GARZA
(Provincia di Brescia)

STATUTO DELL'UNIONE
DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA

Approvato con deliberazioni:

Consiglio Comunale di Nave n.85 del 03/12/2002 e pubblicato all'Albo Pretorio dal 04/12/2002 al 03/01/2003

Consiglio Comunale di Caino n.50 del 29/11/2002 e pubblicato all'Albo Pretorio dal 03/12/2002 al 02/01/2003

Modificato con deliberazioni:

Consiglio Comunale di Nave n. 9 del 07.02.2006 e pubblicato all'Albo Pretorio dal 10/02/2006 al 11/03/2006

Consiglio Comunale di Caino n. 4 del 20.01.2006 e pubblicato all'Albo Pretorio dal 01/02/2006 al 02/03/2006

Modificato con deliberazioni:

Consiglio Comunale di Nave n. 37 del 16/06/2010 e pubblicato all'Albo Pretorio dal 29/06/2010 al 13/07/2010

Consiglio Comunale di Caino n. 13 del 28/06/2010 e pubblicato all'Albo Pretorio dal 24/07/2010 al 07/08/2010

Modificato con deliberazioni:

Consiglio Comunale di Nave n. 6 del 23/03/2011 e pubblicato all'Albo Pretorio dal 29/03/2011 al 13/04/2011

Consiglio Comunale di Caino n. 3 del 28/03/2011 e pubblicato all'Albo Pretorio dal 29/03/2011 al 13/04/2011

INDICE

Titolo I - Elementi Costitutivi

- Art. 1 Principi fondamentali
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Modalità di attribuzione e di revoca delle competenze all'Unione
- Art. 4 Sede dell'Unione
- Art. 5 Recesso di un Comune e scioglimento dell'Unione

Titolo II - Ordinamento strutturale

- Art. 6 Organi dell'Unione
- Art. 7 Composizione dell'Assemblea dell'Unione
- Art. 8 Competenze dell'Assemblea dell'Unione
- Art. 9 Presidente dell'Unione
- Art. 10 Competenze del Presidente dell'Unione
- Art. 11 Giunta dell'Unione
- Art. 12 Competenze della Giunta dell'Unione
- Art. 13 Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta
- Art. 14 Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione
- Art. 15 Divieto di incarichi e consulenze
- Art. 16 Normativa applicabile
- Art. 17 Regolamenti

Titolo III - Partecipazione

- Art. 18 Criteri generali

Titolo IV - Forme di collaborazione con altri enti

- Art. 19 Rapporto con i Comuni componenti l'Unione
- Art. 20 Convenzioni

Titolo V - Organizzazione amministrativa

- Art. 21 Principi generali
- Art. 22 Principi in materia di gestione del personale
- Art. 23 Segretario dell'Unione
- Art. 24 Direttore Generale
- Art. 25 Vice Segretario dell'Unione
- Art. 26 Principi di collaborazione

Titolo VI - Ordinamento finanziario

- Art. 27 Finanze dell'Unione
- Art. 28 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 29 Ordinamento contabile e servizio finanziario
- Art. 30 Revisione economica e finanziaria
- Art. 31 Affidamento del servizio di tesoreria

Titolo VII - Norme transitorie e finali

- Art. 32 Atti regolamentari
- Art. 33 Proposta di modifica dello Statuto
- Art. 34 Norma finanziaria
- Art. 35 Norma finale

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1 - Principi fondamentali

1. L'Unione di Comuni Lombarda denominata "Unione dei Comuni della Valle del Garza", in seguito chiamata "Unione" è costituita volontariamente, a partire dal 01/01/2003 e a tempo indeterminato, e comunque per non meno di dieci anni dalla data di adeguamento dello Statuto alla L.R. 19/2008.
2. L'Unione è Ente Locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della Regione Lombardia e della Provincia di Brescia ed è costituita per l'esercizio delle funzioni indicate nel successivo art. 2.
3. Il presente Statuto è approvato, unitamente allo schema dell'atto costitutivo dell'Unione, dai Consigli Comunali di Nave e Caino, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutte le modifiche statutarie.
4. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei Comuni di Nave e Caino, che fanno parte della Comunità Montana di Valle Trompia.

Art.2 - Finalità

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) migliorare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali impiegandole in forme unificate;
 - b) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico della Valle del Garza, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali, valorizzare inoltre il patrimonio storico, artistico e le tradizioni culturali;
 - c) favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
 - d) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
 - e) esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi che interessano direttamente o indirettamente l'Unione o i singoli Comuni;
 - f) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.
2. L'Unione, per realizzare il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, può esercitare in forma unificata per i comuni aderenti le seguenti funzioni:
 - a) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
 - b) Funzioni di Polizia locale;
 - c) Funzioni di istruzione pubblica;

- d) Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali;
 - e) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo;
 - f) Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
 - g) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente;
 - h) Funzioni nel settore sociale;
 - i) Funzioni nel campo dello sviluppo economico;
 - j) Funzioni relative ai servizi produttivi.
3. All'Unione possono essere attribuite ulteriori competenze, come pure la revoca delle stesse, con deliberazione, modificativa del presente Statuto.
 4. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali all'amministrazione.
 5. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
 6. I rapporti con i Comuni limitrofi, la Comunità Montana, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.
 7. Sono altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impegni finanziari per la necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine.

Art.3 - Modalità di attribuzione e di revoca delle competenze all'Unione

1. L'attribuzione e la gestione in capo all'Unione dei singoli servizi relativi alle funzioni di cui all'art. 2 comma 2 si perfeziona con l'approvazione, da parte dei Consigli Comunali, di conformi delibere adottate a maggioranza assoluta dei componenti, nelle quali sono disciplinati i rapporti, anche economici, tra gli Enti e gli eventuali profili successori e con l'adozione di una delibera da parte dell'Assemblea dell'Unione di recepimento delle nuove competenze ad essa attribuite.
2. La revoca con il successivo ritrasferimento della gestione dei singoli servizi ai Comuni è deliberata, previa comunicazione all'altro Comune facente parte dell'Unione dei Comuni entro il mese di giugno, dal Consiglio Comunale anche di un solo Comune con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti ed ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo alla comunicazione medesima.

Art.4 - Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel comune di Nave, Via Paolo VI[^], n.17.
2. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; il presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'unione.
3. Presso la sede, la Giunta dell'Unione individua apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.

Art.5 - Recesso di un Comune e scioglimento dell'Unione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, trascorsi almeno dieci anni dalla data di adeguamento del presente Statuto alla L.R. 19/2008, per decisione assunta con atto deliberativo del Consiglio Comunale adottato a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora un Comune decidesse di recedere anticipatamente, non beneficerà dell'importo di € 2.000,00 del contributo regionale ad esso spettante e relativo all'ultimo riparto.
2. Il recesso deve essere deliberato da uno dei Comuni partecipanti all'Unione entro il mese di giugno ed ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo alla comunicazione
3. Il recesso dall'Unione da parte di uno dei Comuni non produce effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e per gli impegni finanziari già assunti.
4. Quando per effetto del recesso di un Comune partecipante all'Unione rimane un solo Comune si determina automaticamente lo scioglimento dell'Unione stessa.
5. Nell'ipotesi di recesso ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione.
6. Lo scioglimento dell'Unione, che non può avvenire prima che siano trascorsi dieci anni dall'adeguamento alla normativa regionale, è deliberato da ciascun Consiglio Comunale dei Comuni componenti a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
7. L'Unione si scioglie anche quando uno solo dei Comuni componenti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti entro il termine previsto del successivo art. 7 comma 3, in tal caso, ciascuno dei Consigli Comunali delibera la presa d'atto dell'avvenuto scioglimento.
8. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione.
9. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle Amministrazioni dei Comuni componenti, la proposta di deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi: i Consigli Comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.
10. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione, come specificato nel successivo art. 26 comma 2, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune di provenienza,

che lo (re-)inserisce nella propria dotazione organica. Il personale eventualmente assunto a tempo indeterminato, direttamente dall'Unione, può essere inserito negli organici dei Comuni in presenza di disponibilità sia nelle dotazioni organiche, sia nei fondi di bilancio.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art.6 - Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione:
l'Assemblea
la Giunta
il Presidente.

Art.7 - Composizione dell'Assemblea dell'Unione

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti e da 15 membri, di cui 5 di minoranza.
2. Ciascun Consiglio Comunale provvede a designare i propri rappresentanti in seno all'Assemblea dell'Unione, scegliendoli tra gli organi del Comune.
3. Ciascun Consiglio Comunale, entro 30 giorni dal suo insediamento, elegge al proprio interno a scrutinio segreto, con voto limitato ad un componente, i membri di sua spettanza, scelti tra coloro che già rivestono la qualità di Consigliere Comunale ovvero di Assessore Comunale in carica nei rispettivi Comuni. Ai fini di garantire la corretta rappresentanza dei gruppi consiliari presenti in ciascun Consiglio Comunale, l'elezione dei rappresentanti **nell'Assemblea** dell'Unione avverrà con due distinte votazioni con scheda segreta, l'una per la maggioranza e l'altra per la/le minoranza/e.
4. I Comuni aderenti saranno rappresentati nell'Assemblea dell'Unione come segue:
 - Comune di Nave: Sindaco, 6 Consiglieri di maggioranza e 3 Consiglieri di minoranza;
 - Comune di Caino: Sindaco, 4 Consiglieri di maggioranza e 2 Consiglieri di minoranza.
5. L'Assemblea dell'Unione viene integrato dei nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio Comunale in uno dei Comuni facenti parte.
6. I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione o alla nomina dei successori da parte dei nuovi Consigli.
7. In sede di prima applicazione, l'Assemblea dell'Unione deve essere convocata dal Presidente entro 10 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.

8. L'Assemblea dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
9. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto all'Assemblea dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
10. In caso di decadenza, dimissioni o cessazione per qualsiasi causa di un componente dell'Assemblea dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato provvede entro 30 giorni ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai proprio membri presso l'Assemblea dell'Unione.

Art.8 - Competenze dell'Assemblea dell'Unione

1. L'Assemblea determina l'indirizzo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale e non incompatibili con il presente Statuto.
2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, presentato dal Presidente ed approvato dall'Assemblea, costituisce il principale atto di riferimento sul quale l'Assemblea esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.
3. L'Assemblea disciplina, con propri regolamenti adottati su proposta della Giunta, lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate e i rapporti, anche finanziari, tra questo e i Comuni associati.
4. L'Assemblea nomina i rappresentanti dell'Unione negli Enti, Aziende, Istituzioni, Società nelle quali subentra ai Comuni.
5. L'Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art.9 - Presidente dell'Unione

1. Presidente dell'Unione è il Sindaco o l'Assessore di uno dei Comuni partecipanti alla stessa.
2. Per il 1^o anno decorrente dalla data di entrata in vigore dello Statuto, Presidente dell'Unione è il Sindaco o l'Assessore del Comune di Nave. Successivamente i Sindaci o gli Assessori si alterneranno nella carica annualmente, a rotazione.

Art.10 - Competenze del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione, svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, il Presidente sovrintende

all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dell'Assessore.

Art.11 - Giunta dell'Unione

1. La Giunta dell'Unione è composta da due membri eletti dall'Assemblea nella sua prima seduta con voto limitato ad una sola preferenza, tra i Sindaci o gli Assessori dei Comuni facenti parte dell'Unione, di cui uno fungerà da Presidente.
2. In caso di impedimento temporaneo, ogni Sindaco può delegare a far parte della Giunta un Assessore del proprio Comune.

Art.12 - Competenze della Giunta dell'Unione

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta dell'Unione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze, previste dal D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. o dal presente Statuto, del Presidente, del Segretario o dei Funzionari.
3. La Giunta dell'Unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività.
4. La Giunta dell'Unione adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.

Art.13 - Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta

1. Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell'intera Giunta.

Art.14 - Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione

1. Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità – previste dalla normativa vigente – con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione, si applicano le disposizioni contenute nella legge 23 aprile 1981 n. 154 e T.U. n. 207/2000 Capo 2° Titolo 3°.
2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato, l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.

Art.15 - Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Presidente, all'Assessore ed ai membri dell'Assemblea dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

Art.16 - Normativa applicabile

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione ed ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.

Art.17 - Regolamenti

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto.
2. L'Assemblea delibera il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonché i regolamenti necessari per il funzionamento dell'Unione che non siano di competenza della Giunta.
3. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati, ai soli fini conoscitivi, all'albo pretorio dell'Unione e dei Comuni facenti parte, per quindici giorni.

TITOLO III PARTECIPAZIONE

Art.18 - Criteri generali

1. L'Unione in conformità agli Statuti dei Comuni che ne fanno parte, adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.

TITOLO IV FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art.19 - Rapporto con i Comuni componenti l'Unione

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun Comune componente viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e della Giunta dell'Unione,

nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate, che devono essere esposti all'albo pretorio di ciascun Ente.

Art.20 - Convenzioni

1. L'Unione può stipulare con altri enti locali e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione assembleare assunta a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale devono essere indicati:
 - a) le ragioni tecniche , economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione
 - b) i fini e la durata della convenzione
 - c) le modalità di finanziamento
 - d) le modalità di funzionamento, le garanzie e gli obblighi reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati

TITOLO V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.21 - Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente Statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.
2. L'Unione può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti nel rispetto di quanto stabilito dall'art.26.

Art.22 - Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art.23 – Segretario dell'Unione

1. L'Unione ha un Segretario scelto dalla Giunta dell'Unione, preferibilmente tra i Segretari Comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione, oppure tra i Segretari Comunali e Provinciali iscritti nell'apposito Albo Nazionale.

2. Il Segretario viene nominato dal Presidente dell'Unione al momento del suo insediamento ovvero entro giorni novanta, decorso il termine si intenderà confermato il precedente Segretario dell'Unione senza che sia necessaria l'adozione di alcun provvedimento.
3. Il Segretario può essere revocato, per i medesimi motivi per cui è data facoltà di revoca di un Segretario Comunale e Provinciale, con provvedimento motivato del Presidente previa deliberazione della Giunta dell'Unione.
4. Il trattamento economico del Segretario dell'Unione sarà regolato tra le parti con separato atto.

Art.24 - Direttore Generale

1. L'Unione può istituire la figura del Direttore Generale e procedere alla sua nomina attraverso assunzione con contratto a tempo determinato.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regolerà le modalità di nomina e di revoca, i requisiti e i compiti del Direttore Generale, i rapporti con il Segretario dell'Unione e i responsabili dei servizi.
3. Il Presidente può conferire la funzione di Direttore Generale al Segretario dell'Unione.

Art.25 - Vice Segretario

1. In caso di assenza o di impedimento del Segretario dell'Unione, le funzioni vengono temporaneamente assunte dal Segretario Comunale di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione, ovvero, solo in caso di assenza o impedimento di questo, da un Funzionario di uno dei Comuni aderenti all'Unione, nominato dal Presidente.

Art.26 - Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art.27 - Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associate.

Art.28 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine, i Comuni curano di deliberare i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art.29 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dall'Assemblea dell'Unione.
2. In attesa dell'approvazione del regolamento di contabilità e comunque non oltre il 1[^] esercizio, viene applicato il regolamento del Comune di Caino.

Art.30 - Revisione economica e finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.
2. Sino all'elezione dell'organo di revisione, e comunque non oltre il 1[^] esercizio, l'Unione si avvarrà dell'Organo di revisione del Comune di Caino.

Art.31 - Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica.
2. Sino all'individuazione dell'Istituto tesoriere, il servizio di tesoreria dell'Unione viene svolto dall'Istituto cassiere del Comune sede dell'Unione.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.32 - Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari sono adottati provvisoriamente i regolamenti in vigore presso il Comune di Nave, con eccezione del regolamento di cui all'art.29, comma 2.

Art.33 - Proposta di modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate **dall'Assemblea** dell'Unione a maggioranza dei presenti, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.

Art.34 - Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli Comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto, la cui entità è commisurata all'entità della loro rispettiva popolazione.

Art.35 - Norma finale

1. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, unitamente all'atto costitutivo, ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio di ciascun Comune.